 **4**

**Comune di Maddaloni**

**Provincia di Caserta**

**Piazza Matteotti, 9 – C.A.P. 81024**

**cod Fisc: 80004330611 – Partita IVA 00136920618**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**

**DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

|  |
| --- |
| Delibera n. 156 del 28/05/2018 |
|  |
| Oggetto: …………..(si omettono i dati personali a tutela della privacy) -c/Comune di Maddaloni -  Riconoscimento differenze retributive.-Tribunale di Santa Maria Capua  Vetere- sezione lavoro. Udienza 21/06/2018.- Costituzione. |

L’anno 2018 il giorno 28 del mese di Maggio alle ore 14,10 nella sede comunale,

**Il Commissario Straordinario**

dr. Benedetto Basile, in virtù dei poteri conferitigli con DPR del 30/08/2017, *con la partecipazione*

*del Segretario Generale dr.ssa Laudando Giovanna*

Assunti i poteri della **Giunta Comunale**

ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs del 18/08/2000 n. 267, provvede a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.

  C O M U N E di M A D D A L O N I

Provincia di Caserta

Piazza **Matteotti,9 – C.A.P. cod Fisc: 80004330611 – Partita IVA 00136920618**

 IL SEGRETARIO GENERALE

 f.to dott.ssa Giovanna Laudando

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Su conforme attestazione del Messo comunale, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal , ai sensi dell’art. 124, comma 1 della Legge n° 267/2000 .

Maddaloni, lì

f.to IL MESSO LA TITOLARE P.O. DELLA SEGRETERIA

 f.to dott.ssa Antonietta Coppola

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

 X è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. –

 D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267;

 è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ai sensi dell’art. 13, comma 3,

 del D. Lgs. 18 agosto n° 267;

Maddaloni, lì LA TITOLARE P.O. DELLA SEGRETERIA

 f.to dott.ssa Antonietta Coppola

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

 Maddaloni, lì LA TITOLARE P.O. DELLA SEGRETERIA

 dott.ssa Antonietta Coppola

COMUNE di MADDALONI

Provincia di Caserta

UFFICIO LEGALE

PROPOSTA DELIBERA

OGGETTO: …………..(si omettono i dati personali a tutela della privacy), c/Comune di Maddaloni -

 Riconoscimento differenze retributive.-Tribunale di Santa Maria Capua

 Vetere – sezione lavoro.- Udienza 21/06/2018 - Costituzione.

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sulla presente proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere: Favorevole.

Data 02/05/2018

 Il Responsabile P.O. Servizio Affari Legale

 f.to Avv. Salvatore Coppola

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere: Su disposizione del C.S., nota prot. n.16666 del 28/05/2018 per conflitto di interesse del Responsabile P.O. dei Servizi Finanziari.

Data 28/05/2018

 Il Segretario Generale

 f.to dott.ssa Giovanna Laudando

**OGGETTO:** …………..(si omettono i dati personali a tutela della privacy), c/Comune di Maddaloni -

 Riconoscimento differenze retributive.-Tribunale di Santa Maria Capua

 Vetere – sezione lavoro.- Udienza 21/06/2018 - Costituzione.

**IL RESPONSABILE P.O. SERVIZIO AFFARI LEGALE**

**Visto** il ricorso presentato dall’avv. Giuseppe Aiello, nell’interesse del sig. **…………..(si omettono i dati personali a tutela della privacy),** quale dipendente dell’Ente, in data 21/09/2017 ed acquisito al Prot. Gen. n. 21328, innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - sezione lavoro, nel quale chiede che il Giudice adito “ accerti e dichiari il diritto del ricorrente alle differenze retributive per aver svolto durante il periodo dal 29.9.2006 a tutt’oggi mansioni superiori appartenenti al livello Dirigente del CCNL di categoria e per l’effetto condanni il Comune di Maddaloni, in persona del legale rapp.te in carica, al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive determinate in € 100.088,24 come da conteggi allegati, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo. **In via subordinata,** in quella somma maggiore o minore che emergerà in corso di causa e in seguito all’istruttoria, anche a mezzo di consulenza contabile che fin da ora si invoca, in caso di contestazione dei conteggi. Con condanna alle spese di lite in favore del sottoscritto legale antistatario e con ogni altra conseguenza di legge.”

**Letta** la relazione istruttoria a firma del Funzionario Gestione Risorse Umane, con acclusi atti, Prot. Gen. n. 12635 del 19/04/2018.

**Tenuto** conto della nota Prot. Gen.13276 del 26/04/2018 a firma del Segretario Generale, nella quale si

chiede all’Ufficio Legale di predisporre la proposta di delibera per la costituzione in giudizio.

**Ritenuto** necessario, per tanto, controdedurre in merito alla quantificazione della domanda e, in particolare, alla esistenza dei presupposti di diritto richiamati nel ricorso a sostegno della pretesa del ricorrente.

**Vista** la Delibera di Giunta Comunale nr.236 del 18/11/02 di approvazione del regolamento di Avvocatura Municipale.

**Vista** la nota a firma dell’avvocato dell’Ente P.G. n. 30120 del 28/11/2016 e la relazione P.G.n. 8185 del 05/04/2017, dalle quali si evince l’impossibilità di poter rappresentare e difendere l’Ente in altri giudizi, vista la enorme mole di giudizi innanzi a Giudici di Pace.

**Visto** l’oggettoe la materia trattata nel giudizio che richiede l’opportunità di ricorrere a professionista esterno all’Ente, con specifiche competenze.

**Visto** l’art**.** 97 comma 4 lett. d del D. Lgs. n. 267/2000.

**PROPONE**

Per quanto esposto in premessa:

1. di manifestare la volontà a resistere mediante la tempestiva costituzione formale dell’Ente, nel giudizio, proposto dall’avv. Giuseppe Aiello nell’interesse del sig. **…………..(si omettono i dati personali a tutela della privacy**), innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - sezione lavoro, notificato il 21/09/2017 Prot. Gen. n. 21328;

 2. di dare mandato all’Ufficio Legale di predisporre tutti gli atti consequenziali;

 3. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

 Il Funzionario Il Responsabile P.O. Servizio Affari Legale

 f.to Ascanio Santangelo f.to avv. Salvatore Coppola

Il Commissario Straordinario

**letta** la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile del Servizio Comunale, Affari Legali (allegata al presente atto), da cui si evince che, con atto di citazione, notificato in data 21/09/2017, prot. gen. n.21238, l’avv.to Giuseppe Aiello, nell’interesse **del Sig. …………..(si omettono i dati personali a tutela della privacy**), dipendente dell’Ente, innanzi al Tribunale di S.Maria C.V. - Sezione Lavoro, R.G. n. 5939/2017, G.U.L. Dott. F. Cislaghi-, e per l’udienza del 21.06.2018, conveniva il Comune di Maddaloni affinché il Giudice adito, “*accerti e dichiari il diritto del ricorrente alle differenze retributive per avere svolto durante il periodo dal 29/06/2006 a tutt’oggi mansioni superiori appartenenti al livello Dirigente del CCNBL di categoria e per l’effetto condanni il comune di Maddaloni, in persona del legale rapp.te in carica al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive determinate in € 100.088,24 come da conteggi allegato, oltre interessi e rivalutazione monetaria delle singole scadenze al soddisfo. In via subordita, in quella somma, maggiore o minore che emergerà in corso di causa e in seguito all’istruttoria, anche a mezzo di consulenza contabile che fin da ora siinvoca, in caso di contestazione dei conteggi . Con condanna alle spese di lite del legale antistatario e con ogni altra conseguenza di legge*”;

**dato atto che** tanto la qualità e qualifica del soggetto ricorrente (dipendente del medesimo Comune), quanto l’oggetto, la materia e la consistenza trattate nel sopra descritto giudizio di lavoro richiedono l’opportunità e anche la necessità di ricorrere a professionista esterno all’Ente, atteso che il funzionario dell’Ente, avv.to Salvatore Coppola, Responsabile degli Affari Legali, non è disponibile ad assumere l’eventuale difesa, come si rileva dalla allegata proposta in esame;

**rilevato che** non è ontologicamente possibile, e neanche opportuno, come si preciserà a breve, avvalersi dell’attuale Disciplinare relativo alla disciplina negoziale degli incarichi conferiti dal Comune di Maddaloni ad avvocati esterni, in quanto, data la ormai risalenza nel tempo della sua edizione e approvazione, contrasta manifestamente con le recenti disposizioni legislative in materia di c.d. “*Equo Compenso*” degli avvocati, e per questo necessita di essere adeguatamente rettificato in aggiornamento, e tanto in particolare sulla scorta:

* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (convertito, con modificazioni, in legge 4 dicembre 2017, n. 172), il cui art. 19-quaterdecies, comma 1 (modificato dall’art. 1, comma 487, lett. “d)”, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in vigore e efficace a decorrere dal 06.12.2017), ha introdotto nella legge 31 dicembre 2012, n. 247 («*Nuova disciplina della professione forense*»), l’art. 13-*bis* (appunto recante rubrica: «*Equo compenso e clausole vessatorie*»);
* per quanto occorrer pur possa o debba, anche del D.M. della Giustizia 08.03.2018 n.7, pubblicato in G.U.R.I. n.96 del 26.4.2018 ed entrato in vigore il 27.04.2018, quale oggetto integrante Regolamento modificativo del D.M. Giustizia 10.03.2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 24;

**considerato che**, con nota del Segretario Generale, prot. n.13910del 04/05/2018, è stato già richiesto al Responsabile del Servizio Comunale, Affari Legali, di disimpegnare quanto istruttoriamente e provvedimentalmente necessario al fine di apportare al disciplinare di cui sopra le modifiche necessarie e consequenzialmente annullare e/o

rettificare, in autotutela, tutti quegli atti da esso medio tempore a decorrere dal 06.12.2017 derivati siccome eventualmente contrastanti con la sopra mentovata normativa sopraggiunta sullo spirare dell’anno 2017, e tanto in particolare in relazione al portato, verosimilmente, veicolante future e onerose rivalse (che, in mancanza del detto *ex lege* doveroso adeguato aggiornamento, *quatenus opus* risulterebbero vettrici di sicuro danno erariale a carico dei responsabili, gravemente colpevoli, di siffatta tempestiva omissione) da parte di professionisti dall’Ente incaricati all’indomani del 06.12.2017 sulla scorta di provvedimenti e atti anche negoziali in modo pertanto ingiustificato, quindi gravemente colposo, rispettivamente redatti, licenziati e anche sottoscritti in spregio alla testé sopra detta novella normazione di settore;

**ritenuto che**,*medio tempore,* in attesa dell’adeguamento del vigente disciplinare degli incarichi legali, dovuto *ex lege.,* e di quant’altro di relativa significazione provvedimentale, nel perdurate mancato adeguamento di quanto sopra detto da parte del Responsabile dei Servizi Comunali, Affari Legali, sul piano della comparativa ponderazione tra costi e benefici, è oggettivamente recessiva l’inerzia amministrativa rispetto alla improrogabile necessità di conferire tempestivamente regolare e legittimo (nel primario rispetto del buon andamento e dell’economicità dell’*agere* amministrativo) incarico a professionista esterno, ma di fiducia, per la difesa degli interessi dell’Ente allo scopo di poter conseguire, dal medesimo Comune, altrettanto tempestiva processuale costituzione e difesa nel sopra descritto giudizio;

**considerato che**, anche dallo scorrer la vigente normativa sugli appalti di servizi, e da quant’altro riferito, reputandosi evocabile a ulteriore conforto dell’indirizzo *ex se* da assumersi , invece, già solo in forza della sopra richiamata novella legislativa di settore sopravvenuta sullo spirare dell’anno 2017, risulta che, in materia

* v’è la previsione di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 50/2016, recante “*Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi*”,
* nonché il parere espresso in data 14 settembre 2017 dalla Commissione Speciale del Consiglio di Stato, interpellata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, dallo scorrer in lettura la quale è dato evincere che “*Per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all’art. 17, comma 1, lett. d,) sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante – anche se non esclusiva – componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione*”,
* e, ancora, il parere del Consiglio Nazionale Forense, deliberato il 15 dicembre 2017, secondo cui i servizi legali elencati dall’art. 17, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 50/2016 “*possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici in via diretta, secondo l’intuitu personae, e su base fiduciaria, e nel rispetto dei principi generali che sempre guidano l’azione amministrativa*”,
* e, inoltre, il “*Considerando*” n.25 della Direttiva 2014/24/U.E.,
* e pure la sentenza n. 2730/2011 della Sez.V del Consiglio di Stato,
* e, infine, anche la recente sentenza n.150/2018 della Sez.II-bis del T.A.R. Lazio - Roma -,

può desumersi che:

* dal combinato disposto degli artt. 17 e 4 del medesimo oggi vigente Codice dei contratti, è dato evincere che i sopra detti “*contratti esclusi*” non possono essere

affidati attraverso le specifiche disposizioni di dettaglio in tema di gara ed

esecuzione contenute nel nuovo Codice, ma devono rispettare principi generali che traggono la loro fonte nel Codice dei Contratti; che, quindi, sulla scorta di tali precisazioni, l’affidamento dei c.d. servizi legali deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4, che contempla una tutela minima declinata dall’art. 97 Cost. e dai principi dell’*agere* amministrativo (economicità, efficacia imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità);

* comunque oltremodo plausibile, e anche opportuna, sarebbe la (per quanto di ragione estensiva, cioè volontaria e non imposta) applicazione di alcune disposizioni normative del decreto legislativo 50/2016 e smi e, nello specifico, dell’articolo 36, comma 2, lettera *a)*, che consente gli affidamenti diretti, e secondo *intuitu personae*, di valore fino a 40.000 euro;

**ritenuto che** sussistono validi motivi per resistere nel giudizio di cui trattasi, giusta proposta allegata;

**acquisita,** in via informale, la disponibilità dell’avv. Domenico Santonastaso, del Foro di S.Maria C.V., con Studio professionale in Caserta, cassazionista, universitariamente specializzato in Diritto amministrativo e Scienza dell’Amministrazione, Dottore di ricerca in Diritto pubblico comparato dell’Economia e della Finanza (16° ciclo), peraltro già nel passato, e anche attualmente, difensore esterno dell’Ente in contenziosi di oltremodo rilevante importanza innanzi alle Magistrature ordinarie e amministrative, nonché *ex se* oltremodo noto e stimato su piazza professionale, ad assumere per la sopra descritta vertenza l’incarico di difensore delle ragioni del Comune di Maddaloni innanzi al Tribunale ordinario di S.Maria C.V. - Sezione Lavoro -; all’uopo, previa informale richiesta, il detto professionista ha curato di predisporre e trasmettere preventivo lordo (che si allega) per competenze e spese, in acconto e a saldo, necessarie a coprire la di lui nell’occasione complessiva prestazione professionale;

**ritenuto**, pertanto, a norma dell’articolo 36 del decreto legislativo 50/2016 e smi, di affidare il patrocinio legale all’Avvocato Domenico Santonastaso (P.IVA: 02287710616; C.F.: SNTDNC62E11I234M) del Foro di S. Maria C.V. (con studio professionale in Caserta -81100-, alla Via Botticelli n.30 - P.co Gabriella, lotto A -; p.e.c. *domenico.santonastaso@avvocatismcv.it*; tel.0823326826; fax 0823328168; e-mail *info@studiosantonastaso.it*) affinché proponga adeguata e tempestiva resistenza avverso il ricorso presentato dal (dipendente comunale) **Sig. …………..(si omettono i dati personali a tutela della privacy);**

**Dato atto che** il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 e 147/bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono

**DELIBERA**

**di approvare** i richiami, le premesse e l’intera anche per quanto di ragione documentata sopra stesa narrativa, quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

**di manifestare** la volontà a resistere avverso il ricorso a ufficio dell’avv. Giuseppe Aiello innanzi al Tribunale ordinario di S.Maria C.V. - Sezione Lavoro, R.G. n.5939/2017, G.U.L. Dott. F. Cislaghi; 1^ udienza di comparizione fissata per il 21.06.2018 - spiegato dal (dipendente comunale) Sig. **…………..(si omettono i dati personali a tutela della privacy);**

**di conferire** l’incarico di difesa dell’Ente, nel sopra descritto giudizio, al sopra meglio generalizzato e qualificato avv. Domenico Santonastaso, del Foro di S.Maria C.V.;

**di assegnare** al Responsabile del Servizio Comunale, Affari legali, la somma complessiva di lordi € 18.612,53, comprensivi di C.P.A., I.V.A., tariffate (15%, ex art.2, punto 2, D.M. Giustizia n.55/2014) competenze forfetarie e spese, di cui:

* lordi € 5.583,76, comprensivi di C.P.A., I.V.A., tariffate (15%, ex art.2, punto 2, D.M. Giustizia n.55/2014) competenze forfetarie e spese, a titolo di acconto, da liquidarsi e pagarsi all’atto di accusata ricezione di apposita, documentata, richiesta dell’incaricato professionista, seguita da trasmissione di relativa fattura elettronica, siccome comunque susseguenti alla perfezionatasi costituzione in giudizio del Comune;
* lordi 13.028,77, comprensivi di C.P.A., I.V.A., tariffate (15%, ex art.2, punto 2, D.M. Giustizia n.55/2014) competenze forfetarie e spese, a titolo di saldo, da liquidarsi e pagarsi al termine del sopra descritto giudizio e all’atto di accusata ricezione di apposita, documentata, richiesta dell’incaricato professionista, seguita da trasmissione di relativa fattura elettronica, siccome comunque susseguenti alla pubblicazione della sentenza del competente Tribunale definente il 1° grado di giudizio;

**di dare atto che** le relative risorse (lordi € 18.612,53) trovano copertura nel Bilancio 2018/2020, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.11 117 del 20.04.2018, immediatamente esecutiva, (cap. 124 Titolo/Fun./Ser 011110300124 )

**di demandare** al competente Responsabile del Servizio, Affari Generali, l’adozione degli atti consequenziali;

**di dare atto** che, per Statuto, la rappresentanza processuale dell’Ente è conferita al Rappresentante legale p.t. dell’Ente, il quale rilascerà procura speciale al legale/professionista incaricato.

**successivamente**

**valutata** l’urgenza imposta dalla necessità di attivare tempestivamente il procedimento e consentire al legale di predisporre quanto prima tutti i necessari atti

Acquisito il pareri favorevole di regolarità tecnica sensi dell’articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

 **DELIBERA**

**di dichiarare immediatamente eseguibile** il presente atto (*ex* art. 134, comma 4, del T.U.E.L.).

Il Commissario Straordinario

f.to Basile